Spedizione in abbonamento postale

Anno 94° — Numero 201

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Giovedì, 3 settembre 1953

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 201 DEL 3 SETTEMBRE 1953:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 31: **Istituto Mobiliare Italiano:** Bollettino dell'estrazione effettuata il 15 e 16 luglio 1953.

RICOMPENSE AL VALOR MILITARE

Decreto 3 ottobre 1952
registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 1953
registro n. 72 Presidenza, foglio n. 367

Sono concesse le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

BEVILACQUA Angelo fu Vincenzo e di Camorano Maria, da Albissola (Savona), classe 1895, partigiano combattente (*alla memoria*). — Combattente della lotta partigiana; fedele alla Patria ed animato da vivo amore per la libertà, dimostrava sino dai primi giorni tempra impareggiabile di organizzatore. Animava la resistenza nella zona di Savona e, nel corso di numerose azioni, dava belle e sicure prove di decisione e di valore. Durante un duro rastrellamento, condotto da soverchianti forze cadeva in mani nemiche sul Monte Camolera mentre, incurante del pericolo, si portava da una posizione all'altra per animare la lotta. Nelle poche ore della sua prigionia manteneva contegno fiero ed esemplare e, sul luogo stesso della sua cattura, affrontava la morte con il coraggio dei valorosi. — Zona di Savona, settembre 1943-29 novembre 1944.

BUGLIARI Francesco fu Ferdinando e fu Devivo Rita, da Santa Sofia d'Epiro (Cosenza), classe 1901, tenente di artiglieria, partigiano combattente. — Subito dopo l'armistizio partecipava arditamente in Roma alle azioni popolari contro l'invasore tedesco alla Porta San Paolo ed al Testaccio. Si prodigava, poi, con ardimento, con decisione e con alta capacità, nello organizzare la lotta di resistenza. Stretto da vicino dalla polizia militare e minacciato negli affetti familiari, manteneva intrepido la sua attività di responsabilità e di comando. Tratto in arresto nelle prigioni di via Tasso serbava contegno fiero ed esemplare. Deportato al Nord, sfuggiva con temeraria audacia in quel di Bologna e, con lunga e pericolosa marcia, traversate le linee nemiche, si congiungeva alle forze regolari italiane fornendo notizie importanti e particolarmente apprezzate. — Roma Sforzacosta (Macerata), settembre 1943-luglio 1944.

GALLERANI Luigi di Andrea e di Masciello Maria, da Belpasso (Catania), classe 1917, vice brigadiere dei CC., partigiano combattente (*alla memoria*). — Subito dopo l'armistizio, con fedeltà e con decisione, intraprendeva la lotta di liberazione battendosi al fianco dei partigiani greci. Nel corso di un duro combattimento impegnato contro grosse forze tedesche largamente munite di artiglierie e di mortai, insistentemente chiedeva ed alla fine otteneva di occupare con una mitragliatrice una posizione esposta ed importante. Ferito manteneva il posto di combattimento e non ripiegava, come avrebbe potuto fare, insieme ai compagni, ma, con eroica tenacia, continuava a far fuoco riportando altre ferite sino a che, colpito a morte, si abbatteva sull'arma. — Ano-Halentini (Grecia), 18 ottobre 1943.

ZANNI Stefano fu Celeste e di Battani Generosa, da Fontanaluccia di Modena, classe 1923, soldato di fanteria (Alpini), partigiano combattente (*alla memoria*). — Valoroso combattente della lotta di liberazione, già più volte distintosi per iniziativa, per decisione e per coraggio nel corso di un duro scontro con forze tedesche, copriva il fianco destro della propria formazione con la sua squadra di mitraglieri. Dopo aver strenuamente lottato arrestando davanti a se il nemico, sotto violento fuoco di mitragliatrici e di mortai disponeva per l'arretramento dei suoi uomini, ma personalmente voleva rimanere sul posto. Solo con un portamunizioni continuava ad impegnare i tedeschi con fuoco preciso ed efficace sino a che, completamente accerchiato, cadeva da prode sull'arma che aveva servita sino all'ultimo colpo. — Novellano Appennino Modenese, 8 gennaio 1945.

MEDAGLIA DI BRONZO

CAPITANI Attilio di Pietro Leod e di Capitani Domenica, da Fontanaluccia di Modena, classe 1927, partigiano combattente (*alla memoria*). — Giovanissimo combattente della lotta di liberazione, più volte segnalato per entusiastica dedizione e per coraggioso comportamento, partecipava volontariamente ad un duro scontro con forze tedesche in qualità di portamunizioni di una mitragliatrice destinata a coprire il fianco destro della sua formazione partigiana. Rimasto solo con il capo arma continuava a coadiuvarlo con fermo animo, combattendo da prode, sino a che sopraffatto dal nemico incalzante, cadeva, insieme al suo capo, sull'arma che avevano servita sino all'ultimo colpo. — Novellano Appennino Modenese, 8 gennaio 1945.

RINALDI Vincenzo di Battista e fu Marzocchini Teodolinda, da Remanoro di Modena, classe 1926, partigiano combattente (*alla memoria*). — Dopo aver data alla lotta di liberazione lunga e coraggiosa attività di combattente, prendeva parte con la sua formazione, ad un duro scontro con agguerrite forze germaniche. Nel momento culminante della lotta, quando solo un disperato contrattacco sembrava poter ristabilire la situazione, si lanciava avanti con indomabile audacia e cadeva da prode, fronte al nemico. — Novellano Appennino Modenese, 8 gennaio 1945.

SCUDELLARI Roberto fu Gastone e di Elvira Gutzaff, da Santa Rita (Cile Sud America), classe 1904, sergente maggiore (corpo autom.), partigiano combattente. — Combattente della lotta di liberazione in terra albanese, addetto ad un comando italiano operante in collegamento con una missione militare britannica, nel corso di un attacco condotto di sorpresa da forze tedesche, visto cadere un generale alleato, si slanciava arditamente, nella neve alta e sotto il fuoco nemico riuscendo a raggiungere il ferito, a prodigargli i primi soccorsi ed a salvarlo, così, da sicura morte. — Ostenie (Albania), 8 gennaio 1944.

CROCE AL VALOR MILITARE

BELLEMO Guido di Carlo e di Rubini Elvira, da Venezia, classe 1919, partigiano combattente (*alla memoria*). — Durante la lotta di liberazione, intrapresa subito dopo l'armistizio, si distingueva per fede, per tenacia, per capacità di organizzatore e di animatore. Nello espletamento di rischiose missioni e nel corso di numerosi scontri dimostrava di possedere belle doti di coraggio. Cadeva da prode in combattimento facendo risolutamente fronte al nemico. — Zona di Belluno, settembre 1943-31 agosto 1944.

BERLETTANO Giovanni di Generoso e di Mignacca Maria, da Galluccio (Caserta), classe 1902, tenente colonnello, partigiano combattente. — Subito dopo l'armistizio, fedele e deciso a combattere, si avviava verso il Sud per riunirsi alle forze regolari. Giunto nella zona di Cassino, con intelligente ed audace decisione, vi si attardava raccogliendo partigiani per azioni di disturbo sulla costituenda linea difensiva tedesca e rendendo segnalati servizi nel campo informativo, particolarmente apprezzati per la sua alta capacità tecnica. Ultimata la pericolosa missione che volontariamente si era assunta, attraversava le linee tedesche unendosi alle forze di liberazione. — Zona di Cassino, settembre-novembre 1943.

POZZANA Danilo di Francesco e fu Maria Rizzardi, da Cittadella, classe 1920, sottotenente di artiglieria di complemento, partigiano combattente. — Nella lotta di liberazione si distingueva per belle capacità di animatore, di organizzatore e di capo. Formava, addestrava e comandava con perizia e con decisione, in numerose azioni di guerra, un battaglione partigiano. Particolarmente si distingueva nel far saltare il ponte di Fontaniva dopo aver disarmato le guardie poste dal nemico. — Zona del Monte Grappa, gennaio 1944-aprile 1945.

TRINCHIERI Riccardo di Romolo e fu Teresa Reali Ciannetti, da Roma, classe 1919, tenente, partigiano combattente. — Dopo l'armistizio, ancora convalescente per ferite riportate in Africa settentrionale, dava la sua attività, fattiva ed entusiastica alla organizzazione del Fronte militare clandestino sorto nella Capitale. Arrestato dalle SS germaniche e duramente maltrattato, manteneva fiero ed esemplare contegno, nulla rivelando. — Roma, settembre 1943-giugno 1944.

(3536)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 gennaio 1953, n. 636.

Esecuzione dell'Accordo commerciale tra l'Italia ed il Brasile, concluso a Rio de Janeiro il 4 giugno 1952.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il bilancio ad interim per il tesoro, per le finanze, per l'industria e commercio e per il commercio con l'estero;

Decreta:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo commerciale tra l'Italia ed il Brasile concluso mediante scambi di Note effettuati a Rio de Janeiro il 4 giugno 1952.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 1° maggio 1952, conformemente a quanto risulta dagli scambi di Note suddetti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1953

EINAUDI

DE GASPERI — CAMPILLI — PELLA — VANONI — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *agosto* 1953

Atti del Governo, registro n. 78, *foglio n.* 89. — CARLOMAGNO

Accordo commerciale fra l'Italia ed il Brasile

AMBASCIATA D'ITALIA

N. 2385 Rio de Janeiro, 4 giugno 1952

Signor Ministro,

A seguito delle trattative svoltesi a Rio de Janeiro fra i Rappresentanti brasiliani e italiani, ho l'onore di comunicare a V. E. che il Governo italiano, animato dal desiderio di mantenere e sviluppare sempre più l'intercambio commerciale fra il Brasile e l'Italia, è d'accordo su quanto segue:

1) Il Governo brasiliano autorizzerà l'importazione in Brasile e il Governo italiano l'esportazione in Brasile delle merci originarie dell'Italia, elencate nelle annesse Liste *A*-1 e *A*-2, entro il limite dei valori in esse stabiliti.

2) Il Governo italiano autorizzerà l'importazione in Italia e il Governo brasiliano l'esportazione in Italia, delle merci originarie del Brasile, elencate nelle annesse Liste *B*-1 e *B*-2, entro il limite dei valori in esse stabiliti.

3) Le Liste *A*-1 e *A*-2 e *B*-1 e *B*-2 sopracitate non sono restrittive nè limitative e sono valide per il periodo di un anno.

4) L'importazione in Italia dei prodotti brasiliani della Lista *B*-2 precederà l'importazione in Brasile dei prodotti italiani compresi nella Lista *A*-2.

Man mano che si realizzeranno le esportazioni dei prodotti brasiliani della Lista *B*-2, le Autorità brasiliane competenti autorizzeranno l'importazione dei prodotti italiani compresi nella Lista *A*-2.

Le autorizzazioni d'importazione saranno concesse per ammontari equivalenti a quelli dei prodotti brasiliani esportati e saranno distribuite agli importatori in Brasile fra i prodotti della Lista *A*-2, prendendo in considerazione, per quanto possibile, i suggerimenti del Governo italiano per quanto riguarda la specie dei prodotti.

5) Le autorizzazioni concesse prima della data di scadenza prevista dal presente Accordo, continueranno ad essere valide e saranno utilizzate secondo le disposizioni dell'Accordo stesso.

6) Le licenze d'importazione ed esportazione riferentesi ai prodotti previsti nelle Liste *A*-1 e *A*-2 e *B*-1 e *B*-2 saranno concesse tenendo sempre in vista il principio fondamentale di un ragionevole equilibrio nei pagamenti relativi all'intercambio commerciale tra i due Paesi e mantenendo, per quanto possibile, una distribuzione proporzionale fra tutti i prodotti previsti nelle liste stesse.

Resta inteso che, salvo formale accordo in contrario, i prodotti originari di uno dei due Paesi importati nell'altro secondo il regime del presente Accordo e entro i limiti dei valori previsti nelle liste annesse, saranno destinati esclusivamente al consumo interno o alla loro trasformazione nel paese importatore.

7) I pagamenti originati dagli scambi commerciali effettuati a partire dalla data di entrata in vigore del presente Accordo saranno realizzati a mezzo del Conto Speciale aperto fra il Banco do Brasil e l'Ufficio Italiano dei Cambi.

8) Al fine di curare e facilitare l'esecuzione del presente Accordo sarà costituita a Rio de Janeiro una Commissione Mista composta dei rappresentanti dei due Governi, la quale si riunirà a richiesta di una delle Parti.

9) Il presente Accordo, che sostituisce quello firmato il 5 luglio 1950 rimarrà in vigore, assieme alle liste rispettive, per un anno a partire dal 1° maggio 1952. Tre mesi prima della sua scadenza, i due Governi inizieranno negoziati per il suo rinnovo se una delle Parti non abbia in antecedenza notificato all'altra Parte il suo proposito di non effettuare tali negoziati. Nel caso che i negoziati in questione non siano conclusi alla data del 30 aprile 1953, il presente Accordo rimarrà in vigore per un periodo addizionale, non superiore a sei mesi, al fine di permettere la conclusione dei negoziati stessi.

In tal caso, il licenziamento dei prodotti inclusi nelle liste annesse all'Accordo sarà fatto per quel periodo addizionale, sulla base della metà delle quote previste per il periodo dal 1° maggio 1952 al 30 aprile 1953.

10) Questa Nota e quella del medesimo tenore che l'E. V. vorrà inviarmi in data odierna, saranno considerate come strumento di accordo su quanto convenuto fra i nostri due Governi.

Mi è gradita l'occasione per rinnovare a Vostra Eccellenza i sensi della mia più alta considerazione.

PESCATORI

A S. E. il Dr. JOÃO NEVES DA FONTOURA
Ministro degli Affari Esteri
della Repubblica degli Stati Uniti del Brasile

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

LISTA *A*-1

MERCI ITALIANE DA ESPORTARE IN BRASILE IN DOLLARI AMERICANI
C. I. F.

N.	Merce	Dollari
1.	Pelo di coniglio grezzo	100.000
2.	Cuoi conciati, « box Calf »	200.000
3.	Sughero (1)	1.000.000
4.	Erbe medicinali e aromatiche, olii essenziali e essenze (1)	50.000
5.	Acetato di cellulosa	50.000
6.	Cellulosa di paglia	1.000.000
7.	Amianto crisotile	50.000
8.	Borace naturale, in polvere e granulato	20.000
9.	Piombo in barre, lingotti, pani, masse, verghe e vergella	200.000
10.	Zinco in barre, lingotti, pani, masse, verghe e vergella	150.000
11.	Alluminio in barre e lingotti	350.000
12.	Mercurio grezzo	50.000
13.	Zolfo in barre (non oltre 4.000 tonnellate) (1)	775.000
14.	Zolfo in polvere	25.000
15.	Cemento portland o romano, comune	500.000
16.	Litopone	40.000
17.	Filati di cotone per tessitura, di titolo superiore a 140	25.000
18.	Filati di canapa per tessitura o cordami (1)	150.000
19.	Canapa grezza	250.000
20.	Stoppa di canapa	100.000
21.	Canapa pettinata	200.000
22.	Filati di lana pettinati e di lana Mohair (1)	600.000
23.	Lana di Angora (1)	50.000
24.	Filati di rayon di alta resistenza, per la fabbricazione di pneumatici	200.000
25.	Filati di rayon acetato	100.000
26.	Filati di rayon crespo	150.000
27.	Fibre artificiali di proteine animali in masse o tops (1)	200.000
28.	Celluloide in lamine, tubi, bastoni (1)	100.000
29.	Coloranti organici sintetici (1)	700.000
30.	Olive	170.000
31.	Olio puro d'oliva	500.000
32.	Aglio	200.000
33.	Carta da giornali	300.000
34.	Carta sensibilizzata per fotografie	150.000
35.	Carta cellofane impermeabile	30.000
36.	Tipi diversi di carta (1)	400.000
37.	Libri, musiche, giornali, riviste e carte geografiche	200.000
38.	Separatori per accumulatori elettrici, di legno e di gomma-microporosi	50.000
39.	Filo di acciaio speciale per molle	70.000
40.	Tubi flessibili di ferro e acciaio, tubi di acciaio inossidabili, tubi di acciaio per caldaie e tubi di acciaio per alta pressione, senza saldature (1)	500.000
41.	Raccordi di ferro e acciaio galvanizzati (1)	50.000
42.	Tele metalliche per l'industria della carta (1)	100.000
43.	Minuterie metalliche (1)	100.000
44.	Manifatture di vetro per laboratori farmaceutici e chimici (1)	15.000
45.	Acido citrico	50.000
46.	Acido tartarico	100.000
47.	Prodotti chimici organici non specificati (1)	100.000
48.	Carbonato neutro di sodio	100.000
49.	Solfuro di sodio	25.000
50.	Soda caustica	600.000
51.	Ossido di piombo	20.000
52.	Ossido di titanio	20.000
53.	Ossido di zinco	50.000
54.	Prodotti chimici inorganici, non specificati (1)	200.000
55.	Prodotti farmaceutici (1)	400.000
56.	Superfosfato di calcio	100.000
57.	Materiale per disegno (1)	200.000
58.	Strumenti scientifici e di precisione: di ottica, misura e navigazione, inclusi pezzi di ricambio, esclusi però quelli già inclusi in altra voce (1)	500.000
59.	Occhiali in genere (armature e lenti) (1)	100.000
60.	Bilance automatiche (1)	50.000
61.	Apparecchi fotografici (1)	150.000
62.	Lastre e pellicole per fotografie comprese lastre per raggi X	250.000
63.	Apparecchi cinematografici per proiezioni	75.000
64.	Films cinematografici impressionati (vendita o affitto)	500.000
65.	Films cinematografici vergini	100.000
66.	Apparecchi, strumenti e oggetti di chirurgia e ortopedia (1)	50.000
67.	Siringhe di vetro graduate per iniezioni	60.000
68.	Fucili da caccia (1)	130.000
69.	Munizioni da caccia	100.000
70.	Ferramenta e utensili agricoli (1)	150.000
71.	Ferramenta grossa per industria (1)	100.000
72.	Parti staccate per apparecchi radio, comprese valvole (1)	200.000
73.	Generatori e simili	500.000
74.	Trasformatori elettrici (1)	50.000
75.	Cavi conduttori di rame (1)	200.000
76.	Isolatori di porcellana (1)	20.000
77.	Trattori agricoli e sue parti complementari (approvati dal Ministero dell'Agricoltura) accessori e pezzi (1)	2.000.000
78.	Macchine agricole, non specificate (approvate dal Ministero dell'Agricoltura) accessori e pezzi (1)	500.000
79.	Macchine, apparecchi, utensili e accessori per l'industria di pneumatici ed articoli di gomma (1)	500.000
80.	Macchine, apparecchi, utensili e pezzi per l'industria della panificazione, pastificazione, molini e brillatoi di riso (1)	1.500.000
81.	Macchine, apparecchi, utensili e pezzi per l'industria del cacao e dolciaria (1)	400.000
82.	Macchine, apparecchi, utensili e pezzi per l'industria tessile (1)	4.000.000
83.	Macchine, apparecchi, utensili e pezzi per l'industria metallurgica (1)	300.000
84.	Macchine, apparecchi, utensili e pezzi per industrie diverse non specificate (inclusa quella chimica, quella del legno, ceramiche, conciaria, ecc.) (1)	1.500.000
85.	Apparecchi trasportatori ed apparecchi trasportatori-elevatori (1)	300.000
86.	Cuscinetti a sfere e sfere per cuscinetti	400.000
87.	Macchine e ferramenta pneumatiche (1)	600.000
88.	Macchine utensili, accessori e pezzi di ricambio (1)	1.000.000
89.	Motori Diesel, accessori e pezzi di ricambio inclusi iniettori e pompe (1)	800.000
90.	Compressori di aria e pezzi di ricambio (1)	300.000
91.	Unità frigorifere per ghiacciaie elettriche (1)	200.000
92.	Pompe (1)	200.000
93.	Macchine per cucire, industriali e domestiche	600.000
94.	Accessori, parti staccate e parti di macchine per cucire (1)	400.000

(1) Tipi licenziabili dalla C. E. X. I. M. (Carteira de Exportação e Importação do Banco do Brasil).

(1) Tipi licenziabili dalla C. E. X. I. M. (Carteira de Exportação e Importação do Banco do Brasil).

95.	Macchine per scrivere, accessori e pezzi (1)	1.200.000
96.	Macchine per calcolare e pezzi di ricambio	600.000
97.	Macchine per registrare pagamenti e pezzi di ricambio	200.000
98.	Macchine per stampa, tipografia e industrie grafiche (1)	500.000
99.	Macchine per costruzioni e conservazione di strade (approvate dal « Dipart. Nac. Estradas de Rodagem » accessori e pezzi (1)	800.000
100.	Caldaie a vapore (1)	100.000
101.	Furgoncini, camioncini e simili (1)	250.000
102.	Chassis per camions, omnibus e simili	1.000.000
103.	Parti, parti staccate, accessori e pezzi di ricambio per veicoli automobili (1)	600.000
104.	Motociclette e simili, accessori e pezzi di ricambio (1)	200.000
105.	Valvole per camere d'aria destinate ad automobili, camions, e motociclette	20.000
106.	Micromotori fino a 2 HP	*p. m.*
107.	Macchinari vari per installazioni di garages e officine meccaniche (1)	150.000
108.	Materiali per installazioni complete di fabbriche per produzione di alluminio, cellulosa, carta, raffineria di petrolio e altre a giudizio della CEXIM	4.000.000
109.	Altre forniture diverse (materiali per centrali elettriche, barche a motore per la pesca, materiale ferroviario, ecc.) (1)	2.000.000
110.	Forniture alla Fabrica Nacional de Motores (come da contratti esistenti)	5.400.000
111.	Altre forniture alla Fabrica Nacional de Motores	1.500.000
112.	Altre merci	1.000.000
		50.490.000

LISTA *A*-2

MERCI ITALIANE DA ESPORTARE IN BRASILE IN DOLLARI AMERICANI C. I. F.

1.	Marmo in blocchi: Bianco di Carrara e travertino romano (massimo 6.000 tonnellate)	400.000
2.	Vino comune da tavola, in bottiglie	500.000
3.	Vermouth in bottiglie	80.000
4.	Vini liquorosi e liquori, in bottiglie	40.000
5.	Mandorle, nocciole, castagne, noci, fichi secchi	150.000
6.	Formaggi Gorgonzola e Bel Paese	100.000
7.	Cristalli	5.000
8.	Armoniche e pianoforti (1)	200.000
9.	Orologeria (1)	30.000
10.	Materiale elettrodomestico (1)	150.000
11.	Automobili da turismo	1.000.000
12.	Biciclette, accessori e pezzi di ricambio (1)	50.000
13.	Linoleum, congoleum, e simili	15.000
14.	Prodotti dell'artigianato	300.000
		3.020.000

LISTA *B*-1

MERCI BRASILIANE DA ESPORTARE IN ITALIA IN DOLLARI AMERICANI F. O. B.

1.	Setole di porco e di cinghiale (1) in dipendenza delle disponibilità del consumo interno	200.000
2.	Zoccoli, unghie, corna, ed ossa di tipo frigorifero	20.000
3.	Pelli bovine salate o secche escluse quelle di vitello	4.000.000
4.	Piante e parti di piante medicinali (1)	1.500
5.	Sisal, caroá, piassava ed altre fibre	1.500.000
6.	Olio di oiticica	200.000
7.	Semi di soia	500.000
8.	Semi di ricino	40.000
9.	Cristallo di rocca e lamine di quarzo grezze	250.000
10.	Mica	10.000
11.	Minerali di ferro	1.000.000
12.	Cotone in bioccoli	12.000.000
13.	Linters e residui della lavorazione del cotone (1) in dipendenza delle disponibilità del mercato	500.000
14.	Cascami di seta grezza	50.000
15.	Lana sudicia	*p. m.*
16.	Cacao in semi	4.000.000
17.	Caffé in grani	38.400.000
18.	Olio di arachidi	500.000
19.	Carne congelata (do Rio Grande do Sul) in dipendenza delle disponibilità del mercato	1.000.000
20.	Budelle secche e salate	50.000
21.	Estratto di carne	100.000
22.	Frattaglie commestibili	200.000
23.	Prodotti farmaceutici	400.000
24.	Minerali non ferrosi (1)	800.000
25.	Diversi	1.000.000
		66.721.500

(1) Tipi licenziabili dalla C. E. X. I. M. (Carteira de Exportação e Importação do Banco do Brasil).

LISTA *B*-2

MERCI BRASILIANE DA ESPORTARE IN ITALIA IN DOLLARI AMERICANI F. O. B.

1.	Cuoi conciati:	
	di porco	100.000
	di serpente, coccodrillo, lucertola e simili	100.000
2.	Burro di cacao	250.000
3.	Cera di carnauba	500.000
4.	Olio di ricino	40.000
5.	Legnami:	
	di pino, segato	1.000.000
	compensati	150.000
	altri legnami lavorati o no	400.000
6.	Marmi e graniti	55.000
7.	Essenza di legno rosa	50.000
8.	Mentolo	60.000
9.	The, Mate e frutta tropicali (escluse le banane) fresche, secche o conservate	250.000
10.	Caffeina e suoi sali	20.000
11.	Teobromina e suoi sali	20.000
12.	Emetina e suoi sali	25.000
		3.020.000

(1) Tipi licenziabili dalla C. E. X. I. M. (Carteira de Exportação e Importação do Banco do Brasil).

NOTA

1. Dal contingente di dollari 38.400.000 di caffè previsto alla voce n. 16 della Lista *B*-1 sarà detratta una quota di 6.900.000 dollari che sarà destinata al fine speciale di compensare i contingenti di uguale valore che figurano alle voci n. 110 e n. 111 della Lista *A*-1 corrispondenti alle forniture da eseguirsi dalla S.p.A. Alfa Romeo.

Il Banco do Brasil S. A. e l'Ufficio Italiano dei Cambi concorderanno tra di loro le modalità tecniche per il regolamento in Brasile di dette forniture industriali e della corrispondente esportazione di dollari 6.900.000 di caffè sopra accennato.

2. Le licenze relative ai contingenti generici « Altre merci » previsti nella Lista *A*-1 e *B*-1, così come quelli che si riferiscono alla « Fabrica Nacional de Motores », ai « Materiali per installazioni complete di fabbriche per produzioni complete di fabbriche per produzione di alluminio, cellulosa, carta, raffineria di petrolio e altre a giudizio della C. E. X. I. M. » - « Films cinematografici impressionati » e « Altre forniture diverse », previsti dalla Lista *A*-1 verranno rilasciate dal Ministero del Commercio Estero secondo le norme e criteri vigenti.

Em 4 de junho de 1952

DE/DAI/72/890. (42) (96)

Senhor Encarregado de Negócios,

Como resultado das negociações realizadas no Rio de Janeiro entre representantes brasileiros e italianos, tenho a honra de comunicar a Vossa Senhoria que o Govêrno dos Estados Unidos do Brasil, legalmente autorizado a regular a importações e exportações através da Carteira de Exportação e Importação do Banco do Brasil S. A. e animado do desejo de manter e desenvolver cada vez mais o intercâmbio comercial entre o Brasil e a Itália, convém no seguinte:

1) O Govêrno brasileiro autorizará a importação no Brasil e o Govêrno italiano a exportação para o Brasil das mercadorias originárias da Itália constantes das listas *A*-1 e *A*-2, anexas, até o limite dos valores nas mesmas fixados.

2) O Govêrno italiano autorizará a importação na Itália e o Govêrno brasileiro a exportação para a Itália das mercadorias originárias do Brasil constantes das listas anexas *B*-1 e *B*-2, até o limite dos valores nas mesmas fixados.

3) As listas *A*-1 e *A*-2 e *B*-2 acima referidas não são restritivas nem limitativas e vigorarão pelo periodo de um ano.

4) A importação na Itália dos produtos brasileiros compreendidos na Lista *B*-2 precederá a importação no Brasil dos produtos compreendidos na Lista *A*-2:

a) A medida que se realizem as exportações dos produtos brasileiros da Lista *B*-2, as autoidades brasileiras competentes autorizarão a importação dos produtos italianos constantes da Lista *A*-2.

b) As autorizações de importação serão concedidas em montantes equivalentes aos dos produtos brasileiros exportados e serão distribuidas aos importadores no Brasil, dentre os itens da Lista *A*-2, tomadas em consideração, tanto quânto possível, as sugestões do Govêrno italiano, no que diz respeito ás espécies das mercadorias.

5) As autorizações concedidas antes da data da expiração prevista no presente Ajuste continuarão em vigor e serão utilizadas segundo as disposições do mesmo.

6) A concessão das licenças de importação e exportação referentes ás mercadorias constantes das listas *A*-1 e *A*-2 e *B*-1 e *B*-2 será feita tendo-se sempre em vista o principio básico do equilibrio razoável nos pagamentos decorrentos do intercâmbio comercial entre os dois países e mantendo-se tanto quanto possivel uma distribuição proporcional entre todos os produtos constantes das mencionadas listas:

a) Salvo acôordo formal em contrário, os produtos originários de um dos dois países quando importados no outro, sob o regime do presente Ajuste e nos limites dos valores constantes das listas anexas, serão destinados exclusivamente ao concumo interno ou a sua transformação pelas manufaturas do país importador.

7) Os pagamentos decorrentes das trocas comerciais que forem efetuadas a partir da data de entrada em vigor do presente Ajuste serão realizados através da conta especial estabelecida entre o Banco do Brasil S. A. e o « Ufficio Italiano dei Cambi ».

8) Para acompanhar e facilitar a execução do presente Ajuste, será constituida no Rio de Janeiro uma Comissão Mista composta de representantes dos dois Governos, a qual se reunirá por convocação de qualquer das Partes.

9) O presente Ajuste, que substitui o assinado em 5 de julho de 1950, vigorará, bem como as respectivas listas, por um ano, a contar de 1° de maio de 1952. Dois meses antes de sua expiração, os dois Governos iniciarão negociações para renová-lo, salvo se uma das Partes houver notificado prèviamente a outra Parte do seu propósito de não realizar tais negociações. No caso de não terem sido concluidas as referidas negociações, até 30 abril de 1953, o presente Ajuste vigorará por um período adicional máximo de seis meses, a fim de permitir a conclusão das mesmas.

a) Nessas condições, o licenciamento dos produtos constantes das listas anexas ao Ajuste será feito, para aquêle período adicional, na base da metade das quotas previstas para o período de 1° de maio de 1952 a 30 dé abril de 1953.

10) A presente nota e a do mesmo teor de Vossa Senhoria, datada de hoje, constituem a expressão formal de Ajuste entre os nossos dois Governos sôbre o assunto.

Aproveito a oportunidade para rênovar a Vossa senhoria os protestos da minha mui distinta consideração.

JOÃO NEVES DA FONTOURA

Ao Senhor Federico PESCATORI
Encarregado de Negocios da Italia

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

LISTA *A*-1

PRODUTOS ITALIANOS A SEREM IMPORTADOS NO BRASIL EM DOLARES AMERICANOS
C. I. F.

1.	Pélos de coelho, em bruto	100.000
2.	Couro curtido, « box-Calf »	200.000
3.	Cortiç (1)	1.000.000
4.	Ervas médicinais e aromáticas, óleos essenciais e essências (1)	50.000
5.	Acetato se celulose	50.000
6.	Celulose de palha	1.000.000
7.	Amianto crisotila	50.000
8.	Bòrax natural, em pò ou granulado	20.000
9.	Chumbo em barras, lingotes, pães e pastas, vergalhões e verguinhas	200.000
10.	Zin o em barras, lingotes, pães e pastas, vergalhões e verguinhas	150.000
11.	Aluminio em barras e lingotes	350.000
12.	Mercurio em bruto	50.000
13.	Enxôfre em barra (màximo de 4 mil toneladas) (1)	775.000
14.	Enxôfre em pò	25.000
15.	Cimento Portland au romano, comun	500.000
16.	Lipotônio	40.000
17.	Fios de algodão para tecelagem, de título superior a 140	25.000
18.	Fios de cânhamo para tecelagem ou cordoalha (1)	150.000
19.	Cânhamo em bruto	250.000
20.	Estôpa de cânhamo	200.000
21.	Cânhamo penteado	200.000

---

(1) Tipos licenciáveis pela C. E. X. I. M.

22.	Fios de lã penteada e de lã Mohair (1)	600.000
23.	Lã de Angorá (1)	50.000
24.	Fios de raion, de alta resistência, para fabricação de pneumáticos	200.000
25.	Fios de raion-acetato	100.000
26.	Fios de raion crespo	150.000
27.	Fibras artificiais de proteinas animais em massas e tops (1)	200.000
28.	Celulóide em lâminas, tubos e bastões (1)	100.000
29.	Corantes orgânicos sintéticos (1)	700.000
30.	Azeitonas	170.000
31.	Azeito puro de oliveira	500.000
32.	Alhos	200.000
33.	Papel para impressão de jornais	300.000
34.	Papel sensibilizado para fotografia	150.000
35.	Papel celofane impermeável	30.000
36.	Tipos diversoso de papel (1)	400.000
37.	Livros, músicas, jornais, revistas e mapas	200.000
38.	Separadores para acumuladores elétricos de madeira e de borracha microporosos	50.000
39.	Arame de aço especial, para molas	70.000
40.	Tubos flexíveis de ferro e aço, tubos de aço inoxidável, tubos de aço para caldeiras e tubos de aço para altra pressão, sem costura (1)	500.000
41.	Conexões de ferro e aço galvanizados (1)	50.000
42.	Telas metálicas, para indústria de papel (1)	100.000
43.	Miudezas metálicas (1)	100.000
44.	Manufaturas de vidro para laboratórios farmacêuticos e químicos (1)	15.000
45.	Acido cítrico	50.000
46.	Acido tartárico	100.000
47.	Produtos químicos orgânicos não especificados (1)	100.000
48.	Carbonato neutro de sódio-Barrilha	100.000
49.	Sulfeto de sódio	25.000
50.	Soda cáustica Hidróxido de sódio	600.000
51.	Oxido de chumbo	20.000
52.	Oxido de titânio	20.000
53.	Oxido de zinco	50.000
54.	Produtos químicos inorganicos, não especificados (1)	200.000
55.	Produtos farmacêuticos (1)	400.000
56.	Superfosfato de cálcio	100.000
57.	Material para desenho (1)	200.000
58.	Instrumentos científicos e de precisão: de ótica, medição e navegação, inclusive peças e com exclusão dos incluídos em outro item (1)	500.000
59.	Oculos em geral armações e lentes (1)	100.000
60.	Balanças automáticas (1)	50.000
61.	Aparelhos fotográficos (1)	150.000
62.	Placas ou rolos para fotografias, inclusive chapas para raios X	250.000
63.	Aparelhos cinematograficos para projeção	75.000
64.	Filmes cinematográficos impressionados (venda e aluguel)	500.000
65.	Filmes cinematográficos virgens	100.000
66.	Aparelhos, instrumentos e objetos de cirurgia e ortopedia (1)	50.000
67.	Seringas de vidro, graduadas, para injeção	60.000
68.	Espingardas para caça (1)	130.000
69.	Munições de caça	100.000
70.	Ferramentas e utensílios agrícolas (1)	150.000
71.	Ferramentas grossas para a indústria (1)	100.000
72.	Peças para rádio-receptores, inclusive válvulas (1)	200.000
73.	Geradores e semelhantes	500.000
74.	Transformadores elétricos (1)	50.000
75.	Gabos condutores de cobre (1)	200.000
76.	Isoladores de porcelana (1)	20.000
77.	Tratores agrícolas e seus implementos (aprovados pelo Ministerio da Agricultura), acessórios e peças (1)	2.000.000
78.	Máquinas agrícolas, não especificadas (aprovados pelo Ministerio da Agricultura) acessorios e peças (1)	500.000
79.	Maquinas, aparelhos, utensílios e peças para a indústria de pneumáticos e artigos de borracha (1)	500.000
80.	Máquinas, aparelhos, utensílios e peças para a indústria de panificação, pastifícios, moinhos e engenhos de arroz (1)	1.500.000
81.	Máquinas, aparelhos, utensílios e peças para a indústria de cacau e de doces (1)	400.000
82.	Máquinas, aparelhos, utensílios e peças para a indústria de texteis (1)	4.000.000
83.	Máquinas, aparelhos, utensílios e peças para a indústria metalurgica (1)	300.000
84.	Máquinas, aparelhos, utensílios e peças para indústrias diversas não especificadas (inclusive indústria química, de madeira, cerâmica, curtume, etc. (1)	1.500.000
85.	Aparelhos de transporte ou aparelhos de transporte e elevação (1)	300.000
86.	Rolamentos e esferas para mancais	400.000
87.	Máquinas e ferramentas pneumáticas (1)	600.000
88.	Máquinas-ferramentas, acessórios e peças (1)	1.000.000
89.	Motores Diesel, acessórios e peças, inclusive injetores e bombas (1)	800.000
90.	Compressores de ar e peças (1)	300.000
91.	Unidades frigoríficas para geladeiras elétricas (1)	200.000
92.	Bombas (1)	200.000
93.	Máquinas para costura, industriais e domésticas	600.000
94.	Acessórios, partes e pertences de máquinas para costura (1)	400.000
95.	Máquinas para escever, acessórios e peças (1)	1.200.000
96.	Máquinas para calcular e peças	600.000
97.	Máquinas para registrar pagamentos e peças	200.000
98.	Máquinas para impressão, tipografia e indústrias gráficas (1)	500.000
99.	Máquinas para construção e conservação de estradas (aprovadas pelo Departamento Nacional de Estradas de Fodagem) acessórios e peças (1)	800.000
100.	Caldeiras geradoras de vapor (1)	100.000
101.	Furgonetas, camionetas e similares (1)	250.000
102.	Chassis para caminhões, ônibus e semelhantes	1.000.000
103.	Partes, pertences, acessórios e peças para veículos automoveis (1)	600.000
104.	Motocicletas e semelhantes, acessórios e peças (1)	200.000
105.	Válvulas para câmaras de ar destinadas a automóveis, caminhoes e motocicletas	20.000
106.	Micromotores, até 2 HP	*p. m.*
107.	Equipamentos diversos para garangens e oficinas mecânicas (1)	150.000
108.	Material para equipamento completo de fábricas para a produção de aluminio, celulose, papel, rafinaria de petréleo e outras, a juízo de C. E. X. I. M.	4.000.000
109.	Outros fornecimentos diversos (material para centrais elétricas, barcos motores para pesca, material ferroviario, etc.) (1)	2.000.000
110.	Fornecimentos a serem feitos à Fábrica Nacional de Motores (conforme contratos existentes)	5.400.000
111.	Outros fornecimentos à Fábrica Nacional de Motores	1.500.000
112.	Diversos	1.000.000
		50.490.000

(1) Tipos licenciáveis pela C. E. X. I. M.

LISTA *A-2*

PRODUTOS ITALIANOS A SEREM IMPORTADOS NO BRASIL EM DOLARES AMERICANOS C. I. F.

1.	Mármores em blocos: Branco de Carrara e travertino romano (máximo de seis mil toneladas)	400.000
2.	Vinhos comuns, de mesa, em garrafas	500.000
3.	Vermouth, em garrafas	80.000
4.	Vinhos licorosos e licores, em garrafas	40.000

(1) Tipos licenciáveis pela C. E. X. I. M.

5.	Amêndoas, avelãs, castanhas, nozes e figos secos	150.000
6.	Queijos Gorgonzola e Bel Paese	100.000
7.	Cristais	5.000
8.	Harmonicas e pianos (1)	200.000
9.	Relojairia (1)	30.000
10.	Material eletrodoméstico (1)	150.000
11.	Automóveis de turismo	1.000.000
12.	Bicicletas, acessórios e peças (1)	50.000
13.	Linóleo, congóleo e semelhantes	15.000
14.	Produtos de artezanato	300.000
		3.020.000

LISTA *B*-1

PRODUTOS BRASILEIROS
A SEREM EXPORTADOS PARA A ITALIA
EM DOLARES AMERICANOS
F. O. B.

1.	Cerdas de porco e de porco do mato (1), dependendo das disponibilidades do consumo interno	200.000
2.	Cascos ou unhas, pontas, chifres e ossos de tipo frigorifico	20.000
3.	Couros vacuns, salgados ou secos, exclusive de bezerro	4.000.000
4.	Plantas e partes de plantas medicinais (1)	1.500
5.	Sisal, caroá, piaçaba e outras fibras	1.500.000
6.	Oleo de oiticica	200.000
7.	Favas de soja	500.000
8.	Bagas de mamona	40.000
9.	Cristal de rocha e lâminas de quartzo em bruto	250.000
10.	Mica	10.000
11.	Minérios de ferro	1.000.000
12.	Algodão em rama	12.000.000
13.	Linters e resíduos de beneficiamento do algodão (1, dependendo das disponibilidades de consumo interno	500.000
14.	Bôrra de sêda, em bruto	50.000
15.	Lã em bruto	*p. m.*
16.	Cacau em amêndoas	4.000.000
17.	Café em grão	38.400.000
18.	Oleo de amendoim	500.000
19.	Carne congelada (sómente do Rio Grande do Sul) dependendo das disponibilidades do consumo interno	1.000.000
20.	Tripas salgadas e sêcas	50.000
21.	Extrato de carne	100.000
22.	Miúdos comestíveis	200.000
23.	Produtos farmacêuticos	400.000
24.	Minerios não ferrosos (1)	800.000
25.	Diversos	1.000.000
		66.721.500

LISTA *B*-2

PRODUTOS BRASILEIROS
A SEREM EXPORTADOS PARA A ITALIA
EM DOLARES AMERICANOS
F. O. B.

1.	Couros curtidos:	
	de porcinos	100.000
	de cobra, jacaré, lagarto e semelhantes	100.000
2.	Manteiga de cacau	250.000
3.	Cêra de carnaúba	500.000
4.	Oleo de mamona	40.000
5.	Madeiras	
	de pinho serrado	1.000.000
	compensadas	150.000
	outras madeiras; trabalhadas ou não	400.000
6.	Mármores e granitos	55.000
7.	Essência de pau rosa	50.000
8.	Mentol	60.000
9.	Chá preto, mate e frutas tropicais (exclusive a banana) frescas, sêcas ou conservadas	250.000
10.	Cafeína e seus sais	20.000
11.	Teobromina e seus sais	20.000
12.	Emetina e seus sais	25.000
		3.020.000

(1) Tipos licenciáveis pela C. E. X. I. M.

NOTAS

(1) Do contingente de US $ 38.400.000 de café, constante da verba n. 16 da Lista *B*-1, sarà destacada una quota de US $ 6.900.000, com o fim especial de compensar igual montante que figura nas verbas n°s 110 e 111 da Lista *A*-1, correspondente aos fornecimentos previstos pela S.P.A. Alfa Romeo. O Banco do Brasil S. A. e o «Ufficio Italiano dei Cambi» regularão entre si a applicação no Brasil do produto dos referidos fornecimentos industriais e a exportação correspondente de US $ 6.900.000 de café, acima citados.

(2) Os licenziamentos relativos aos itens *Diversos* constantes das Listas *A*-1 e *B*-1, assim como os referentes à Fábrica Nacional de Motores, ao material para equipamento completo de fábricas para a produção de aluminio, celulose, papel, refinaria de petróleo e outras, a juizo da C.E.X.I.M. filmes cinematográficos impressionados e outros fornecimentos diversos, todos incluídos na lista «A» 1, serão concedidos pela Carteira de Exportação e Importação do Banco do Brasil S. A., de conformidade com os critérios vigentes.

MINISTERIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES
RIO DE JANEIRO

DE/DAI/74/890 (42) (96)

Em 4 de junho de 1952

Senhor Encarregado de Negócios,

Tenho a honra de levar ao conhecimento de Vossa Senhoria que o Govêrno brasileiro, tendo em vista as garantias dadas pelo Govêrno italiano relativamente à não reexportação das mercadorias brasileiras, concorda em estender à Zona do Territorio de Trieste administrada pelas autoridades militares aliadas (Zona *A*), a aplicação dos Acordos de Comércio e de Pagamentos em vigor, enquanto prevalecer o regime financeiro o monetário a que está submetido o mesmo Território.

2. O Banco do Brasil S. A. e o «Ufficio Italiano dei Cambi» concordarão entre si as modalidades técnicas para a execução dessa medida que se considera em vigor a partir de 1er de maio de 1952.

3. Esta nota e a que, em resposta, me dirigir Vossa Senhoria cronstituirão um acôrdo formal sôbre esta matéria.

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Senhoria os protestos da minha mui distinta consideração.

JOÃO NEVES DA FONTOURA

Ao Senhor Federico PESCATORI
Encarregado de Negócios da Itália

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

AMBASCIATA D'ITALIA

N. 2387

Rio de Janeiro, 4 giugno 1952

Signor Ministro,

Con Nota in data odierna, Vostra Eccellenza ha voluto comunicarmi quanto segue:

« Ho l'onore di comunicare alla S. V. che il Governo brasiliano, in base alle garanzie date dal Governo italiano relativamente alla non riesportazione delle merci brasiliane, concorda di estendere alla Zona del Territorio di Trieste, amministrata dalle Autorità Militari Alleate (Zona *A*), l'applicazione degli Accordi Commerciale e di Pagamenti in vigore, fino a che prevarrà il regime finanziario e monetario al quale è sottoposto il Territorio stesso.

2. Il Banco do Brasil S. A. e l'Ufficio Italiano dei Cambi concorderanno fra di loro le modalità tecniche per l'esecuzione di questo Accordo che si considera in vigore a partire dal 1° maggio 1952.

3. La presente Nota e quella che la S. V. vorrà inviarmi in risposta, costituiranno un accordo formale in proposito ».

Al riguardo, ho l'onore di comunicare a Vostra Eccellenza che il Governo italiano è d'accordo su quanto precede.

Mi è gradita l'occasione per rinnovare a Vostra Eccellenza i sensi della mia più alta considerazione.

PESCATORI

A Sua Eccellenza
Il Dr. JOÃO NEVES DA FONTOURA
Ministro degli Affari Esteri
della Repubblica degli Stati Uniti del Brasile

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

N. 60624

4 giugno 1952

In relazione alle Note scambiate in data odierna tra il Ministero degli Affari Esteri brasiliano e l'Ambasciata d'Italia in Rio de Janeiro in merito alla applicazione al Territorio di Trieste degli Accordi commerciale e di pagamento italo-brasiliani vigenti, ho l'onore di proporre a Vostra Eccellenza quanto segue:

1. Le merci brasiliane esportate verso Trieste e regolate attraverso l'Accordo di pagamenti saranno considerate a tutti gli effetti come esportate verso il Territorio italiano, garantendo il Governo italiano che in nessun caso le merci stesse saranno riesportate.

2. Le esportazioni di merci brasiliane verso Trieste saranno regolate in base alle norme prescritte dagli Accordi italo-brasiliani.

Nel caso di impreviste difficoltà nella normale liquidazione dei crediti brasiliani originati da esportazioni verso Trieste, dato che le aperture di credito effettuate da qualunque Banca italiana domiciliata in Italia e sue filiali domiciliate a Trieste sono soggette a previo versamento del 100 % alla Banca d'Italia nella sua qualità di Delegata per l'Ufficio Italiano dei Cambi, questo ultimo si obbliga a dar corso alla suddetta liquidazione ai termini dell'Accordo di pagamenti in vigore, mediante il trasferimento delle somme depositate nella Banca d'Italia sia per le aperture di credito sia per gli ordini di pagamento in favore di esportatori brasiliani.

Nel caso si verificassero le anzidette impreviste difficoltà, resta assicurato al Banco do Brasil S. A. il diritto di emanare discrezionalmente disposizioni valutarie relative alle esportazioni brasiliane verso Trieste.

3. Le operazioni con Trieste ai sensi degli Accordi italo-brasiliani saranno imputate alle liste delle merci già esistenti o di quelle che saranno in vigore.

4. Per l'esecuzione dei pagamenti attraverso l'Accordo di pagamento italo-brasiliano da Trieste verso il Brasile e viceversa si applicano le modalità tecniche concordate tra l'Ufficio Italiano dei Cambi e il Banco do Brasil S. A. con lettere del 1° e 13 settembre 1950 relativamente al « Conto Generale dollari CIB » e con lettere del 23 dicembre 1950 e del 16 gennaio 1951 per quanto concerne il « Conto Speciale dollari CIB Fabrica Nacional de Motores ».

L'Ufficio Italiano dei Cambi, a ciò debitamente autorizzato dai competenti Ministeri italiani, ritiene opportuno precisare:

ad-1. Il Governo italiano ha già assicurato, per via diplomatica, che le merci brasiliane esportate verso Trieste nel quadro dell'Accordo commerciale italo-brasiliano, saranno esclusivamente destinate al consumo interno di Trieste o inviate in Italia; garanzie in tal senso sono state altresì fornite, recentemente, dal Governo Militare Alleato di Trieste al Governo Italiano per i fini previsti dal presente Accordo.

L'accordo di V. E. su quanto precede avrà valore di intesa formale in materia.

Colgo l'occasione per manifestare a Vostra Eccellenza i sensi della mia più alta stima e considerazione.

Il Presidente: MENICHELLA

A Sua Eccellenza
Il Dr. JOÃO NEVES DA FONTOURA
Ministro degli Affari Esteri
della Repubblica degli Stati Uniti del Brasile

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

BANCO DO BRASIL S. A.
DIREÇAO GERAL

CAMIO/ESCOM-19/133-52

Rio de Janeiro, 4 de junho de 1952

Senhor Presidente:

Tenho a honra de acusar o recebimento da carta que Vossa Excelência me dirigiu nesta data nos seguintes têrmos:

« Com referência à troca de notas hoje procedida entre o Ministério das Relações Exteriores do Brasil e a Embaixada da Itália no Rio de Janeiro, relativamente à aplicação ao Territorio de Trieste dos Acôrdos italo-brasileiros de Comércio e Pagamentos vigentes, tenho a honra de propor a Vossa Excelência o seguinte:

I. As mercadorias brasileiras exportadas para Trieste e liquidades através do vigente Acôrdo de Pagamentos serão consideradas para todos os efeitos

como exportadas para o Território italiano, garantido o Govêrno italiano que, em hipótese menhuma, serão elas reexportadas.

II. As exportações de mercadorias brasileiras para Trieste serão reguladas segundo as normas prescritas nos Acôrdos italo-brasileiros.

No caso de imprevistas dificultades na liquidação normal de créditos brasileiros oriundos de exportações para Trieste, uma vez que as aberturas de crédito por quaisquer bancos italianos domiciliados na Itália a suas filiais domiciliadas em Trieste estâi sujeitas a prévio recolhimento da 100 % ao Banco de Itália, como delegado do Ufficio Italiano dei Cambi, êste se obriga a promover dita liquidação dentro das modalidades do Acôrdo de Pagamentos em vigor, mediante a transferência das somas depositadas no Banco de Itália, seja para abertura de crédito, seia para instituição de órdens de pagamento em favor de exportadores brasileiros.

Caso se verifiquem as aludidas e imprevistas dificultades, fica assegurado ao Banco do Brasil-S. A. o direito de, a seu critério, baixar instruções brasileiras para Trieste.

III. As operações com Trieste no regime dos Acôrdos italo-brasileiros serão computadas nas listas de mercadorias já existentes ou que venham a vigorar.

IV Para a execução dos pagamentos por meio do Acôrdo de Pagamentos italo-brasileiro, de Trieste para o Brasil e viceversa, aplicam-se as modalidades técnicas concordadas entro o Ufficio Italiano dei Cambi e o Banco do Brasil S/A, segundo as cartas de 1 e 13 de setembro de 1950, relativas à « Conta Geral Dólares CIB », e segundo as cartas de 23 de dezembro de 1950 e 16 de janeiro de 1951, no que se refere à « Conta Especial Dólares CIB Fábrica Nacional de Motores ».

O Ufficio Italiano dei Cambi, para isso devidamente autorizado pelos competentes Ministérios italianos, acha oportuno esclarecer:

ad 1 — O Govêrno italiano já assegurou, por via diplomática, que as mercadorias brasileiras exportadas para Trieste, no regime do Acôrdo Comercial italo-brasileiro, serão esclusivamente destinadas ao consumo interno de Trieste ou enviadas para a Itália; garantias neste sentido foram outrossim fornecidas recentemente pelo Govêrno Militar Aliado de Trieste, ao Govêrno Italiano, para os fins previstos no presente Acôrdo.

O acôrdo de Vossa Excelência sôbre o que precede terá valor de entendimento formal sôbre a matéria.

Aproveito a oportunidade para manifestar a Vossa Excelência a expressão da minha mais alta estima e consideração ».

Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que o Banco do Brasil S/A está de acôrdo com as disposições acima transcritas.

Queira aceitar, Senhor Presidente, a certeza de minha mais elevada estima e considerção.

Pelo Banco do Brasil S/A
O Presidente: RICCARDO JAFET

A Sua Excelência o Sr. Dr. Donato MENICHELLA
D. D. Presidente do Ufficio Italiano dei Cambi
ROMA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 1953.

Nomina di agenti di cambio della Borsa valori di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, ed il relativo regolamento approvato con il regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Visto il regio decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222;

Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1261;

Visto il regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 321;

Visto il decreto Ministeriale 10 febbraio 1951, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 30 marzo 1951, n. 73, con il quale vennero banditi i concorsi ad agente di cambio presso le Borse valori di Milano, Roma, Torino, Genova, Napoli, Firenze, Palermo e Bologna;

Visto il decreto Ministeriale 16 maggio 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 15 giugno 1952, n. 134, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti ai posti di agente di cambio presso la Borsa valori di Genova;

Considerato che, in base al suindicato decreto 10 febbraio 1951, i posti da ricoprire sono quelli vacanti al termine di trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria, e che, alla data del 15 luglio 1953, scadenza del predetto termine, i posti disponibili nel ruolo degli agenti di cambio della Borsa valori di Genova sono diciotto;

Visto l'art. 20 del regio decreto 8 maggio 1924, n. 843 e l'art. 13 del regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, in forza dei quali deve essere riservata agli ex combattenti, che risultino idonei nei pubblici concorsi, non oltre la metà dei posti da conferire;

Viste le dichiarazioni in data 24 giugno e 13 luglio 1953, con le quali i candidati Pietro Canepa e Giovanni Battista Lavaggi hanno rinunziato al posto di agente di cambio presso la Borsa valori di Genova;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il bilancio e ad interim per il tesoro;

Decreta:

I seguenti candidati dichiarati idonei nel concorso per agenti di cambio presso la Borsa valori di Genova sono nominati agenti di cambio presso la Borsa stessa:

1. Barabino Paolo, ex combattente;
2. Ascenzo Giacomo, ex combattente;
3. De Albertis Cesare;
4. Guasti Alberto;
5. Caffarena Matteo;
6. Campi Vincenzo;
7. Lenzi Igino, ex combattente;
8. Bertoloni Mario;
9. Succio Orfeo, ex combattente;
10. Castello Angelo;
11. Amprimo Giorgio;
12. Ancona Giorgio;
13. Folchieri Arrigo, ex combattente;
14. Gualco Giovanni Battista, partigiano ex combattente;
15. Murchio Giorgio;

16. Ghio Giacomo Federico, ex combattente;
17. De Ferrari Rinaldo, ex combattente;
18. Oriani Pietro, ex combattente.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 30 luglio 1953

EINAUDI

PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1953
Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 361. — AMATO

(4373)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1953.

Nuova misura dei diritti e degli emolumenti da corrispondersi all'Automobile Club d'Italia per le formalità da eseguirsi nel Pubblico registro automobilistico e per il rilascio dei relativi certificati.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, concernente la disciplina dei contratti di compravendita degli autoveicoli e l'istituzione del Pubblico registro automobilistico presso le sedi dell'Automobile Club d'Italia:

Visto il regio decreto 20 luglio 1927, n. 1814, recante disposizioni d'attuazione e transitorie del citato regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436;

Vista la legge 4 luglio 1941, n. 700, che approva le tariffe delle tasse e degli emolumenti dovuti sugli atti da prodursi al Pubblico registro automobilistico, e successive modificazioni:

Visto il decreto Ministeriale 9 dicembre 1947, recante l'approvazione della tabella dei diritti e degli emolumenti dovuti all'Ufficio del pubblico registro automobilistico;

Decreta:

E' approvata l'acclusa tabella che stabilisce l'ammontare dei diritti e degli emolumenti da corrispondersi all'Automobile Club d'Italia per le formalità da eseguirsi nel Pubblico registro automobilistico e per il rilascio dei relativi certificati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 giugno 1953

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 agosto 1953
Registro n. 23, foglio n. 363. — LESEN

Tabella degli emolumenti dovuti agli Uffici del pubblico registro automobilistico

Art. 1.

Prima iscrizione di un autoveicolo nel Pubblico registro automobilistico:

a) autovetture, autocarri, motocarri ed altri veicoli ad essi assimilabili ovvero rimorchi, per ogni formalità . . . L. 650

b) motocicli, motocarrozzette, motofurgoncini e veicoli ad essi assimilabili, per ogni formalità . . . » 400

c) trattrici agricole, per ogni formalità . . . » 200

Art. 2.

Rinnovazione dell'iscrizione di un autoveicolo nel Pubblico registro automobilistico in seguito a trasferimento da una ad altra provincia o in seguito a rilascio di nuova licenza o autorizzazione alla circolazione:

a) per gli autoveicoli indicati al n. 1, lettera *a*), per ogni formalità . . . L. 650

b) per i motocicli, motocarrozzette, ecc., indicati al n. 1, lettera *b*), per ogni formalità . . . » 400

c) per le trattrici agricole, per ogni formalità . . . » 200

Art. 3.

Annotazione dei trasferimenti di proprietà:

a) per ogni formalità . . . L. 600

b) radiazioni, qualunque sia la specie degli autoveicoli, per ogni formalità . . . » 130

Art. 4.

Rettifica dell'iscrizione di proprietà, rettifica dei dati di individuazione degli autoveicoli iscritti e della residenza del proprietario, per ogni formalità . . . L. 200

Art. 5.

Annotazione della costituzione di una garanzia sull'autoveicolo iscritto

a) se l'ammontare del credito garantito non supera L. 500.000, per ogni formalità . . . L. 600

b) se l'ammontare del credito supera L. 500.000 e sino a L. 1.000.000, per ogni formalità . . . » 1200

c) se l'ammontare del credito garantito supera le L. 1.000.000, per ogni formalità . . . » 1500

Art. 6.

Annotazione della cessione, riduzione, restrizione, rinnovazione o cancellazione della garanzia, della surrogazione di un terzo nei diritti del creditore garantito e di altre modificazioni nei rapporti aventi per oggetto la garanzia costituita, per ogni formalità . . . L. 200

Art. 7.

Ispezione del Pubblico registro, per ogni ispezione concernente un solo autoveicolo . . . L. 120

Art. 8.

Ispezione dei titoli e delle note conservate nel fascicolo di inserzione riferentisi ad un solo autoveicolo, per ogni ispezione . . . L. 120

Art. 9.

Copia delle iscrizioni ed annotazioni riferentisi ad un autoveicolo, certificata conforme dal conservatore del Pubblico registro automobilistico

per ogni copia rilasciata con un solo articolo . L. 200

per ogni altro articolo . . . » 80

Art. 10.

Certificato negativo riguardante la costituzione di garanzia sull'autoveicolo, per ogni certificato . . . L. 150

Art. 11.

Copia integrale autentica del foglio del Pubblico registro automobilistico, rilasciata ai fini del trasferimento della iscrizione, compreso il diritto di scritturazione, per ogni copia . . . L. 400

Art. 12.

Formazione e rilascio della copia autentica degli atti e documenti depositati in originale negli archivi del Pubblico registro automobilistico:

a) diritto fisso per ciascun atto . . . L. 200

b) diritto di scritturazione per ogni facciata o porzione . . . » 80

Art. 13.

Copia delle note, delle dichiarazioni e dei certificati di origine, depositati in originale negli archivi del Pubblico registro automobilistico:

a) diritto fisso per ogni copia . . . L. 120

b) diritto di scritturazione per ogni facciata o porzione . . . » 80

Art. 14.

Stampati in uso esclusivo al Pubblico registro automobilistico:

a) note, fogli complementari, copie autentiche estratti cronologici, certificati negativi, per ogni stampato . L. 40

b) modulo I.G.F. 35, moduli 6, 6-A, 6-B, 6-C . » 25

Art. 15.

Iscrizione della proprietà, rinnovazione della iscrizione, annotazione dei trasferimenti di proprietà e radiazioni di autoveicolo

diritto fisso di statistica, per ciascuna formalità L. 100

Art. 16.

Diritto fisso d'urgenza . . . . . . L. 200

Il Ministro: VANONI

(4388)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1953.

Assistenza sanitaria dell'Ente nazionale previdenza ed assistenza dipendenti statali ai ricevitori, aiuto ricevitori e commessi avventizi autorizzati delle ricevitorie del lotto.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 dicembre 1947, n. 1741, che estende al personale di ruolo delle ricevitorie del lotto, ricevitori ed aiuto ricevitori l'art. 2 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, modificato dagli articoli 19 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, n. 15 del decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 147 e 10 della legge 18 aprile 1952, n. 212;

Visto l'art. 3 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, modificato dall'art. 4, lettera c), del decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 147;

Visto l'art. 1 della legge 16 giugno 1951, n. 621, recante modificazioni al sistema contributivo dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali;

Considerata la opportunità di estendere anche al personale avventizio delle ricevitorie del lotto, l'assistenza sanitaria dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali;

Ritenuto che nei confronti dei ricevitori, degli aiuto ricevitori e dei commessi avventizi autorizzati delle ricevitorie del lotto ricorrono le circostanze previste dall'art. 1 della citata legge 16 giugno 1951, n. 621;

Decreta:

Art. 1.

I commessi avventizi delle ricevitorie del lotto autorizzati a prestare servizio in sostituzione degli aiuto ricevitori, sono ammessi a fruire delle prestazioni della assistenza sanitaria dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

Art. 2.

La somma fissa mensile da prendere a base per la commisurazione del contributo afferente alla assistenza sanitaria gestita dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, dovuta per conto del personale delle ricevitorie del lotto, è stabilita nella misura complessiva di L. 52.273 nei confronti dei gestori di ricevitoria (ricevitori titolari e reggenti) e di L. 32.946 nei confronti del personale sussidiario (aiuto ricevitori e commessi avventizi autorizzati).

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione. Esso entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 giugno 1953

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
RUBINACCI

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Il Ministro per le finanze
VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1953
Registro n. 4 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 199

(4374)

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1953.

Revoca del provvedimento di autorizzazione al Consorzio agrario di Padova ad istituire e gestire il Magazzino generale succursale di Correzzola.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, nonchè il regolamento approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Visto il proprio decreto 3 agosto 1949, con il quale il Consorzio agrario provinciale di Padova fu autorizzato ad istituire e gestire in Padova e provincia Magazzini generali per il deposito di merci varie, nazionali e nazionalizzate fra i quali Magazzini, come succursale, uno in Correzzola, via Fratelli Grinzato;

Vista l'istanza del predetto Consorzio agrario, il quale dichiara di voler rinunciare all'esercizio della succursale di Correzzola;

Sentita la Camera di commercio, industria e agricoltura di Padova;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione concessa al Consorzio agrario di Padova con il decreto Ministeriale 3 agosto 1949, di cui alle premesse, è revocata per quanto concerne il Magazzino generale succursale di Correzzola.

Art. 2.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Padova è incaricata di vigilare sull'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 agosto 1953

p. *Il Ministro*: QUARELLO

(4254)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Roma a mantenere una Scuola a corso annuale per il rilascio della licenza di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie di puericultrice.

Con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione in data 8 luglio 1953, l'Amministrazione provinciale di Roma è autorizzata a mantenere in esercizio presso l'Istituto provinciale di assistenza all'infanzia sito in Roma, viale di Villa Pamphili n. 84, una Scuola a corso annuale per il rilascio della licenza di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie di puericultrice.

Sono ratificati ad ogni effetto i corsi per il rilascio della licenza di cui trattasi, di cui al comma precedente, che l'Amministrazione provinciale di Roma ha tenuto dal 1946.

(4145)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto Ministeriale 26 agosto 1953:

Pantaleo Aurelio, notaio residente nel comune di Fermo, distretto notarile di Ascoli Piceno, è trasferito nel comune di Minturno, distretto notarile di Latina;

Imbellone Eduardo, notaio residente nel comune di Guardia Sanframondi, distretto notarile di Benevento, è trasferito nel comune di Itri, distretto notarile di Latina;

Millozza Edmondo, notaio residente nel comune di Umbertide, distretto notarile di Perugia, è trasferito nel comune di Ponza, distretto notarile di Latina;

Mondani Ernesto, notaio residente nel comune di Sessa Aurunca, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, è trasferito nel comune di Mondragone, stesso distretto;

Bica Salvatore, notaio residente nel comune di Piazza Armerina, distretto notarile di Caltanissetta, è trasferito nel comune di Mira, distretto notarile di Venezia;

Serraino Diego, notaio residente nel comune di Belmonte Mezzagno, distretto notarile di Palermo, è trasferito nel comune di Palermo.

(4377)

Revoca di trasferimento di notaio

Con decreto Ministeriale 1° settembre 1953, è stato revocato il decreto Ministeriale 26 agosto 1953, nella parte che dispone il trasferimento del notaio dott. Imbellone Eduardo nel comune di Itri, distretto notarile di Latina, ed il medesimo notaio è, pertanto, reintegrato nella precedente sede di Guardia Sanframondi distretto notarile di Benevento.

(4441)

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconferma del riconoscimento del carattere di stazione di soggiorno ad una parte del territorio del comune di Macugnaga (Novara).

Con decreto interministeriale 15 luglio 1953, n. 18753/7, è stato riconfermato in via definitiva — ai sensi del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito nella legge 1° luglio 1926, n. 1380, e della legge 29 gennaio 1934, n. 321 — ad una parte del territorio del comune di Macugnaga, in provincia di Novara, il riconoscimento del carattere di stazione di soggiorno.

(4305)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Revoca di zona venatoria di ripopolamento e cattura

La zona di ripopolamento e cattura di San Polo d'Enza (Reggio Emilia), dell'estensione di ettari 312, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 18 maggio 1949, viene revocata.

(4345)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 199

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 2 settembre 1953

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,92	632,50
» Firenze	—	—
» Genova	624,90	632 —
» Milano	624,90	632,50
» Napoli	624,90	630,60
» Palermo	624,90	632,75
» Roma	624,88	632,75
» Torino	624,90	628 —
» Trieste	624,92	—
» Venezia	624,90	632 —

Media dei titoli del 2 settembre 1953

Rendita 3,50 % 1906	63,675
Id. 3,50 % 1902	59,90
Id. 3 % lordo	70 —
Id. 5 % 1935	94,45
Redimibile 3,50 % 1934	77,475
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	70,475
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,30
Id. 5 % 1936	90,225
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,60
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,50
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,40
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	97,35

L'ispettore generale contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 2 settembre 1953

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A. . . . . . Lit. 624,89
1 dollaro canadese . . . . . » 632,62

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina . . . . . . Lit. 1749,69

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Egitto	» 1794 55	» lira egiziana
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 3.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 % (1934)	307463	3.500 —	Amodeo *Biagio Graziano* fu Francesco, dom. in Palermo.	Amodeo *Biagio* fu Francesco, dom. a Palermo.
Id.	324408	3.570 —	Amodeo *Graziano Biagio* fu Francesco, dom. in Termini Imerese (Palermo).	Amodeo *Biagio* fu Francesco, dom. in Termini Imerese (Palermo).
Id.	325508	3.500 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	273436	630 —	Cariboni *Ulisse* fu Andrea, dom. a Colico (Como), ipotecata per cauzione.	Cariboni *Pietro Giuseppe Ulisse* fu Andrea, dom. a Colico (Como), ipotecata per cauzione.
Id.	420938	1.120 —	Come sopra.	Come sopra.
B. T. N. 5 % (1951) Serie 46	108	Cap. nom. 500 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie 51	101	1.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie 60	45	23.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie 60	37	5.000 —	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 5 % (1936)	11418	185 —	Monteleone Giuseppe e Maria fu Giuseppe minori sotto la patria potestà della madre *Aiello Carmela fu Salvatore*, dom. ad Adrano. L'usufrutto vitalizio spetta a *Pedone* Fortunata fu Calogero.	Monteleone Giuseppe e Maria fu Giuseppe minori sotto la patria potestà della madre *Bulla Amalia fu Giuseppe* dom. ad Adrano L'usufrutto vitalizio spetta a *Arpidone* Fortunata fu Calogero.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 27 luglio 1953

Il direttore generale: SALIMEI

(3845)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Revoca di decorazione al valor militare

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto Presidenziale in data 11 aprile 1951, registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 1951, registro n. 5 Marina, foglio n. 424, per la parte relativa alla sanzione del conferimento a favore del 2° capo R.T. Santoni Enzo di Marino e di Pieretti Maria, nato a Iesi (Ancona) il 21 gennaio 1916, matricola 35210/Ancona, della croce al valor militare «sul campo» (Acque dell'Africa Settentrionale, 7 luglio-2 dicembre 1942), effettuato dal capo di Stato Maggiore della marina, con determinazione 12 agosto 1945;

Considerato che con decreto Presidenziale in data 28 febbraio 1950, registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 1950, registro n. 6 Marina, foglio n. 175, è stata sanzionata per lo stesso fatto d'armi, a favore del sottufficiale sopraindicato altra croce al valor militare «sul campo» (Mediterraneo, 8 luglio-2 dicembre 1942), concessa dal capo di Stato Maggiore della marina con determinazione 9 dicembre 1945;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

E' annullato, per la parte riguardante il 2° capo R.T. Santoni Enzo di Marino e di Pieretti Maria, nato a Iesi (Ancona) il 21 gennaio 1916, matricola 35210/Ancona, il decreto Presidenziale in data 11 aprile 1951, registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 1951, registro n. 5 Marina, foglio n. 424, citato nella premessa del presente decreto, relativo al sanzionamento della croce al valor militare «sul campo», concessa con determinazione 12 agosto 1945 dal capo di Stato Maggiore della marina.

Art. 2.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1953
Registro n. 3 Difesa-Marina, foglio n. 215. — AMATI

(4201)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di La Spezia al 30 novembre 1952.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visto gli articoli 47 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di La Spezia in data 15 marzo 1953, n. 2171-3, col quale è indetto pubblico concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1952;

Decreta:

La Commissione giudicatrice per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di La Spezia al 30 novembre 1952 è costituita come appresso:

Presidente:
Calnpari dott. Guglielmo, vice prefetto.

Componenti
Taddei dott. Giordano, veterinario provinciale;
Seien prof. dott. Ennio, docente in clinica medica veterinaria;
Bisbocci prof. dott. Giovanni, docente in patologia generale ed anatomia patologica veterinaria;
Turilazzi dott. Ferdinando, veterinario condotto.

Segretario:
Fazio dott. Angelo.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in La Spezia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 11 agosto 1953

L'Alto Commissario: TESSITORI

(4220)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pescara al 30 novembre 1952.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visto gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Pescara in data 20 marzo 1953 n. 1953 con il quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1952;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pescara è costituita come appresso:

Presidente
Serena dott. Raffaele, vice prefetto.

Componenti
Franco dott. Pasquale, medico provinciale;
Paolini prof. dott. Renato, docente in patologia medica;
Moraldi prof. dott. Mino, primario chirurgo dell'ospedale civile di Pescara;
Iachini dott. Giuseppe, medico condotto.

Segretario:
Di Rocco dott. Claudio.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Pescara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 11 agosto 1953

L'Alto Commissario: TESSITORI

(4221)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Salerno al 30 novembre 1951.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visto gli articoli 47 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Salerno in data 7 agosto 1952 n. 44828 col quale è indetto pubblico concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1951, modificato con decreto del Prefetto dell'11 giugno 1953, n. 66374;

Decreta:

La Commissione giudicatrice per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Salerno al 30 novembre 1951 è costituita come appresso:

Presidente:
Salazar dott. Lorenzo, vice prefetto.

Componenti:
Taddei dott. Giordano, veterinario provinciale;
Pagnini prof. dott. Ugo, docente in clinica medica veterinaria;
Colella prof. dott. Cataldo, docente in patologia generale ed anatomia patologica veterinaria;
Salomone dott. Biagio, veterinario condotto.

Segretario:
Marino dott. Ernesto.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Salerno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 11 agosto 1953

L'Alto Commissario: TESSITORI

(4222)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 30 maggio 1953, registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 1953, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dal prof. Fava Ferdinando di Leopoldo avverso le graduatorie del concorso a cattedre di lingua e letteratura inglese negli istituti tecnici, indetto con decreto Ministeriale 4 luglio 1947.

(4288)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Graduatoria del concorso per titoli ad un posto di professore straordinario (gruppo A, grado 7°) di motori per aeromobili nel ruolo del personale civile insegnante dell'Accademia aeronautica.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 25 marzo 1941, n. 472, concernente l'ordinamento dell'Accademia aeronautica;

Visto il regio decreto 31 marzo 1941, n. 687, che reca le norme riguardanti il personale civile insegnante e di gabinetto dell'Accademia aeronautica;

Visto il decreto Ministeriale 20 dicembre 1951, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1952, registro n. 11, foglio n. 162, con il quale è stato indetto fra gli altri, un concorso per titoli ad un posto di professore straordinario di motori per aeromobili nel ruolo del personale civile insegnante dell'Accademia aeronautica;

Visto il decreto Ministeriale in data 28 maggio 1952, con il quale è stato prorogato il termine di presentazione delle domande per partecipare al concorso predetto;

Visto il decreto interministeriale 16 luglio 1952, registrato alla Corte dei conti il 17 ottobre 1952, registro n. 50, foglio n. 101, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visto il decreto interministeriale 8 maggio 1953, registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 1953, registro n. 31, foglio n. 147, con il quale è stato sostituito un membro della Commissione esaminatrice del concorso di cui sopra;

Vista la relazione in data 28 giugno 1953 della Commissione giudicatrice del concorso;

Visti tutti gli atti della predetta Commissione e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati riusciti idonei nel concorso per titoli ad un posto di professore straordinario di motori per aeromobili (gruppo A, grado 7°) nel ruolo del personale civile insegnante dell'Accademia aeronautica:

1) Casci Corrado; 2) Petri Piero; 3) Calia Domenico.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 agosto 1953

Il Ministro: CODACCI-PISANELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 agosto 1953
Registro n. 4 Difesa-Aeronautica, foglio n. 106

(4357)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Graduatoria generale del concorso a cinque posti di ufficiale navale di 3ª classe in prova, indetto con decreto Ministeriale 18 febbraio 1953.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale 18 febbraio 1953, n. 3276, registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 1953 al registro n. 37, foglio n. 124, con il quale è stato bandito il concorso a cinque posti di ufficiale navale di 3ª classe in prova nel ruolo del personale navigante per le navi traghetto dello Stretto di Messina;

Vista la graduatoria di merito formata per il concorso suddetto, dalla competente Commissione esaminatrice nominata con decreto Ministeriale 13 giugno 1953, n. 5088, registrata alla Corte dei conti il 19 giugno 1953 al registro n. 40, foglio n. 51;

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali numero P.A.G. 41.1.24.202.149618 in data 20 luglio 1953;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito formata dalla Commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso per esami e per titoli bandito con decreto Ministeriale 18 febbraio 1953, n. 3276, per coprire cinque posti di ufficiale navale di 3ª classe in prova:

1. Pollastrelli Fernando di Enrico . . punti 142,92
2. Lausdei Lucio di Giuseppe . . . » 123,42
3. Crisarà Domenico di Natale . . » 105,31
4. Gallinaro Ennio di Benedetto » 98,19
5. Calvo Angelo di Domenico, combattente » 97,08

Art. 2.

I cinque candidati di cui all'art. 1 sono dichiarati vincitori del concorso suddetto.

Art. 3.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata a nominare in prova i vincitori del concorso di cui all'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° agosto 1953

Il Ministro: TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 agosto 1953
Registro n. 42 Uff. risc. Ferrovie, foglio n. 285. — LA MICELA

(4358)

PREFETTURA DI REGGIO EMILIA

Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Reggio Emilia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Visti i propri decreti di pari numero in data 30 marzo 1953 e 22 maggio 1953, con cui sono state attribuite ai vincitori del relativo concorso, secondo l'ordine di graduatoria, le 26 condotte mediche vacanti nella Provincia al 30 novembre 1950;

Visto il decreto prefettizio n. 6821 in data 11 luglio 1953, con il quale la condotta medica di Collagna è stata assegnata al dott. Paglia Gino in seguito alla rinuncia della 2ª condotta di Villa Minozzo;

Ritenuto necessario attribuire la predetta condotta di Villa Minozzo, rimasta vacante, al candidato che segue in graduatoria, in relazione alle preferenze indicate dai concorrenti nella domanda di ammissione al concorso;

Visto l'art. 26 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La 2ª condotta medica del comune di Villa Minozzo è assegnata al dott. Pisani Lorenzo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Reggio Emilia, addì 17 agosto 1953

Il prefetto: PALAMARA

(4299)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.